



## **ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI CASTIGLION FIBOCCHI - APS STATUTO**

### **Art. 1**

#### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita L'Associazione di promozione sociale denominata "CARNEVALE DI CASTIGLION FIBOCCHI - APS", con sede in Castiglion Fibocchi (AR). L'associazione è spontanea, non rappresenta interessi privatistici, di classi sociali, di raggruppamenti politici e/o comunque privatistici o di settore e svolge la propria attività ai sensi del codice civile e del D. LGS. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

### **Art. 2**

#### **SCOPO ED ATTIVITA'**

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
4. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Si propone in particolare di organizzare il carnevale in Castiglion Fibocchi e/o in qualsivoglia altra sede in Italia e all'estero nonché di promuovere tutte le attività sociali, culturali e turistiche ad essa inerenti e/o comunque collegate, sia in Italia che all'estero, senza limitazione alcuna se non quella posta di volta in volta dal Consiglio Direttivo e nel rispetto del presente statuto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla vigente normativa, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

### **Art. 3**

#### **PATRIMONIO**

L'Associazione trova sostentamento da libere sottoscrizioni, dal conferimento in beni mobili, immobili, mobili registrati, somme di denaro dei propri membri nonché da quanto verrà ricavato dalle attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore. Costituisce inoltre patrimonio della libera Associazione, oltre alle opere dell'ingegno già donate, dalle signore Bianchini Silvana, Bonarini Pia, Provvedi Miranda, Iacopi Rita, Valeri Simonetta e Agresti Giovanna, al momento della costituzione dell'Associazione, anche quanto creato successivamente dai soci dell'Associazione stessa.

### **Art. 4**

#### **SOCI**

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni riconosciute e non riconosciute, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

Tali soggetti entrano a far parte dell'Associazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, a seguito di delibera di approvazione del Consiglio Direttivo, che, una volta comunicata al socio, deve essere annotata nel libro degli associati. Ogni socio, al momento dell'iscrizione e successivamente, ogni anno, entro il 28 febbraio dovrà corrispondere la quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I Soci hanno diritto di voto all'Assemblea, anche su delega rilasciata da un altro Socio, purché non decaduti nell'ipotesi di cui appresso, né rinunciatari e/o receduti.

Hanno potere di impulso, di iniziativa e debbono esprimere il loro parere laddove richiesto sia in forma singola che in forma collegiale. Hanno potere di controllo e di verifica dell'attività posta in essere dagli altri soci potendo segnalare direttamente al Consiglio Direttivo tutte le eventuali attività contrarie allo scopo sociale.

Hanno inoltre diritto ad esaminare i libri sociali con preavviso scritto al Presidente di almeno 15 giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto in assemblea e non può rappresentare più di due soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

#### **art. 5 ORGANI**

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo - Commissione Esecutiva;
- Organo di controllo e revisore dei conti, se obbligatori per legge

#### **Art. 6 ASSEMBLEA**

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.

#### **Art. 7 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea dell'Associazione è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno una settimana prima della riunione, mediante comunicazione postale e/o per PEC e/o per SMS e/o affissione all'albo presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea dell'Associazione può essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di un numero di soci non inferiore alla metà degli iscritti.

All'Assemblea hanno diritto di voto tutti i componenti dell'Associazione in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci; in seconda convocazione - da tenersi almeno il giorno successivo alla prima convocazione - qualunque sia il numero dei soci e/o rappresentanti a mezzo delega scritta.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro il mese di aprile nella quale verrà approvato anche il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea ordinaria delibera con la metà più uno dei soci presenti in Assemblea: approva i bilanci e le relazioni sull'attività e sul patrimonio ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 9.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno e delibera sulle seguenti materie:

- modifiche dello statuto;
- trasformazione, fusione e scissione;
- scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 più uno dei soci presenti in Assemblea - che dovranno comunque rappresentare almeno i 3/4 degli associati in prima convocazione e almeno un quinto degli associati in seconda convocazione; la delibera di scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati iscritti.

L'Assemblea straordinaria è convocata secondo le modalità dell'assemblea ordinaria e sarà regimentata secondo le stesse

#### **Art. 8 RIUNIONE**

L'Assemblea dell'Associazione, oltre a quando previsto al precedente articolo 7, si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario per trattare problemi di particolare rilevanza e/o comunque su invito del Presidente e/o della metà più uno dei soci.

#### **Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.

E' composto da n. 5 a n. 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina anche il numero.

Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri.

I consiglieri eletti, alla prima seduta, provvederanno a nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente su richiesta del Presidente o di almeno 1/3 dei suoi membri.

È convocato dal Presidente mediante comunicazione personale diretta a tutti i consiglieri.

Decide sulle questioni poste all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta dei propri membri, sia in prima che in seconda convocazione; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e comunque fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio dell'ultimo anno di carica; i componenti del Consiglio possono essere rieletti per successivi mandati.

I nuovi soci possono essere eletti solo dopo una militanza attiva, continuata ed ininterrotta nell'Associazione superiore a due anni.

Il socio eletto che rinunci all'incarico viene sostituito prelevando il nominativo dall'elenco degli esclusi delle ultime elezioni secondo l'ordine di punteggio e, in caso di parità di punteggio, viene sostituito dal socio più anziano; lo stesso viene fatto anche nel caso in cui vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri; il nuovo consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 10 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I Consiglieri del Consiglio Direttivo vigilano sull'applicazione dei principi statutari, redigono apposito regolamento per il buon andamento dell'attività associativa, controllano il funzionamento dell'amministrazione e si impegnano a far sì che il Carnevale nonché le attività collaterali ed inerenti abbiano uno svolgimento regolare trasparente e nella massima reciproca collaborazione; delibera sulle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in merito alla quota sociale annua a carico dei soci.

#### **Art. 11 POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione stessa.

A lui spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio e cura l'ordinario svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio e cura che siano custoditi presso la sede, dove possono essere consultati dai soci. Il Presidente attua le delibere del Consiglio e compie i conseguenti atti.

#### **Art. 12 VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 13 COMMISSIONE ESECUTIVA**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri e tra i singoli Soci una Commissione Esecutiva, formata da un Coordinatore, un Direttore Artistico ed un numero di collaboratori secondo necessità, con il compito di organizzare le manifestazioni carnevalesche secondo le indicazioni delle delibere del Consiglio stesso, nonché di operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegata. La Commissione risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questo revocata.

#### **Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 15**

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 16**

#### **SEGRETARIO**

Il Segretario compila i verbali dell'Assemblea dell'Associazione nonché quelli del Consiglio Direttivo e della Commissione Esecutiva, collabora unitamente al Presidente, al Vice Presidente a tutte le funzioni inerenti le varie pubbliche relazioni e trasmette ai soci gli avvisi delle riunioni e delle manifestazioni; sovrintende alla compilazione e alla tenuta in ordine del libro dei Soci, ed al disbrigo della corrispondenza giornaliera.

Il Segretario, di concerto con il Tesoriere, predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Segretario ad avvalersi dell'opera di consulenti esterni.

#### **Art. 17**

#### **TESORIERE**

Il Tesoriere è incaricato di ricevere le offerte nonché i conferimenti e tutte le altre entrate dell'Associazione. Egli tiene aggiornati i libri ed i registri contabili, documenta tutto il movimento attivo e passivo di cassa ed è responsabile di tutta l'amministrazione finanziaria dovendo tenere aggiornato per tutti i pagamenti e per le spese il Presidente; inoltre, di concerto con il Segretario, predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo. Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Tesoriere ad avvalersi dell'opera di consulenti esterni.

#### **Art. 18**

#### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

I Soci possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con perdita del diritto di voto sin dal giorno stesso del raggiungimento della missiva al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può espellere e/o estromettere, con delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci dell'Associazione a seguito di comportamenti ritenuti dal Consiglio gravemente contrari ai principi del presente Statuto ovvero qualora essi si siano resi colpevoli di fatti contrari all'onore e al decoro dei membri dell'Associazione e del Consiglio medesimo. L'estromissione potrà essere anche temporanea e/o anche per la durata di una singola manifestazione.

Il mancato pagamento della quota sociale per un solo anno, non comporta la decadenza del socio, ma determina la sospensione dell'esercizio del diritto di voto.

Il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi determina la decadenza della qualifica di socio.

La decisione del Consiglio Direttivo seppur soggetta a revoca è appellabile di fronte all'assemblea entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione e/o estromissione, la quale deciderà nella prima seduta utile, secondo equità.

#### **Art. 19**

#### **DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica se mancano ingiustificatamente a cinque sedute consecutive. In caso di decadenza e/o dimissioni dei consiglieri il Consiglio resta in carica fin quando la sua consistenza non sia inferiore ai due terzi.

In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo si procederà alla sostituzione del medesimo mediante nomina nel Consiglio Direttivo del primo dei non eletti alle ultime elezioni e, in caso di parità di voti, di quello più anziano; il nuovo consigliere rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

#### **Art. 20**

#### **ULTERIORI CAUSE**

I Consiglieri possono decadere dalla carica per mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo votata da almeno i due terzi del medesimo.

I componenti del Consiglio Direttivo possono decadere inoltre dalla carica per mozione di sfiducia della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione ed a seguito di conforme delibera della maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo,

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono appellabili all'assemblea ed il medesimo giudica secondo equità.

#### **Art. 21**

#### **AFFILIAZIONE**

Su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dei due terzi dei membri l'Associazione può affiliarsi ad associazioni aventi scopo ed attività affini a quelli dell'Associazione stessa a condizione che tali soggetti siano di fatto o per costituzione compatibili con l'art. 3 del presente Statuto nonché con le finalità della medesima Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo designerà uno o più membri dell'Associazione a rappresentarlo in seno all'affiliata.

#### **Art. 22**

#### **PATRIMONIO E ACQUISTO**

Il materiale impiegato nonché le opere dell'ingegno create, anche se non per uso esclusivo dello svolgimento delle manifestazioni di cui al presente statuto, saranno di proprietà dell'Associazione, mentre le spese per l'acquisto dei materiali saranno rimborsate solo previa idonea documentazione e quietanza. Solo i membri del Consiglio Direttivo potranno acquistare materiale e/o quant'altro di utilità ai fini del conseguimento dello scopo sociale senza la previa autorizzazione del Consiglio stesso e per cifre di modico valore. Per spese superiori all'ordinario (indicativamente Euro 500,00) dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo il quale deciderà a maggioranza dei due terzi dei membri e compatibilmente con le disponibilità e le finalità dell'Associazione.

#### **Art. 23**

#### **DISPONIBILITÀ DI ACQUISTO**

I Soci e i membri del Consiglio Direttivo nei limiti di cui al precedente articolo non potranno prendere iniziative personali per l'acquisto di materiale comunque relativo all'attività di cui al presente Statuto se non previa autorizzazione e delibera dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di mancata autorizzazione i soci ed i membri del Consiglio Direttivo nei limiti di cui al precedente punto rimarranno obbligati personalmente e nessuna rivalsa potranno comunque porre in essere nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 24**

#### **CASSA COMUNE**

#### **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

L'Associazione ha propria cassa comune, i cui fondi sono amministrati dal Tesoriere sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo.

Le entrate consistono in contributi di persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni riconosciute e non riconosciute nonché il ricavato di quanto autorizzato in occasione e/o comunque nelle attività inerenti allo svolgimento dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 25**

#### **RIMBORSI**

I rimborsi per prestazione straordinaria sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nonché dai singoli Soci non ricadono in quelle di cui ai precedenti punti 23 e 24 e sono dovuti solo a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, su parere della maggioranza assoluta dei membri dell'Associazione e ai sensi dell'art. 17 del Codice del terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **Art. 26**

#### **BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ed è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

**Art. 27**

**CESSIONE PATRIMONIO - DIVIETO**

Il patrimonio dell'Associazione comunque conferito, sia esistente che futuro, nessuno escluso, è di spettanza dell'Associazione e non potrà essere oggetto di cessione ad alcun titolo se non previo voto unanime del Consiglio Direttivo, fermo rimanendo il ricavato totalmente destinato agli scopi dell'Associazione.

**Art. 28**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che operino per la collettività di Castiglion Fibocchi, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

A questo scopo il Consiglio Direttivo nominerà tre liquidatori fissandone i poteri di comune accordo e comunque a maggioranza dei due terzi del medesimo.

**Art. 29**

**DURATA**

L'Associazione avrà durata fino all'11 giugno 2101 e potrà essere rinnovata per un periodo di novantanove anni solo con voto dei 2/3 dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In mancanza si scioglierà di diritto venendo posta in liquidazione mediante nomina dei liquidatori di cui al precedente articolo 28.

**Art. 30**

**RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto viene fatto espresso riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*FIGLI DI BOCCO*